

## **Articolo 1**

### **Commissione Espropri della Città Metropolitana di Firenze**

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità è istituita, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30 come modificata dalla L.R. 1 agosto 2016, n. 47, la Commissione Espropri della Città Metropolitana di Firenze, di seguito denominata in breve Commissione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze che provvede alla nomina dei suoi componenti ed alla loro eventuale sostituzione.
3. La Commissione è composta da:
  - a) Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, che la presiede, o da un suo delegato;
  - b) un tecnico designato dall'Agenzia del Territorio;
  - c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Città Metropolitana di Firenze e da essa designato;
  - d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del Comune di Firenze e da esso designato;
  - e) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
  - f) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
  - g) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
4. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 3, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
5. La Commissione resta in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo a seguito del termine del corrispondente mandato amministrativo del Sindaco Metropolitan. I suoi membri non possono essere confermati più di una volta.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Sindaco Metropolitan per la sostituzione. Analogamente si procede in caso di dimissioni, cessazione di servizio o di decesso.
7. Il Sindaco Metropolitan, per gravi motivi, può revocare la nomina del membro tecnico e procedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione.
8. La Commissione si avvale, per la propria attività, del supporto di un Segretario e di un Ufficio di Segreteria, così come definiti al successivo Art. 4 del presente Regolamento.
9. La Commissione ha sede presso gli uffici della Città Metropolitana di Firenze – **Via Cavour 1, Firenze.**

## **Articolo 2**

### **Compiti e funzionamento della Commissione**

1 La Commissione determina:

- a) l'indennità definitiva di espropriazione e di asservimento, nel caso di cui all'art. 21, comma 15 del DPR 327/2001;
- b) l'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento, nel caso di determinazione urgente ai sensi dell'art. 22, comma 5, del DPR 327/2001;
- c) il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, ai sensi

dell'art. 41, comma 4 del DPR 327/2001;

d) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene, se non è concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del DPR 327/2001;

e) l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del DPR n. 327/2001;

La Commissione adempie altresì a ogni altro compito o funzione previsti a proprio carico dalla normativa vigente in materia espropriativa.

2. La Commissione, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche valutazioni in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'art. 20, comma 3 del DPR 327/2001.

3. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data stabilita per la seduta, tranne che nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, nei quali il Presidente può procedere ad inviare apposito avviso 24 ore prima della seduta. L'avviso contiene l'elenco degli argomenti da trattare ed è inviato con le modalità e i mezzi previsti dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale) atti a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

4. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. A della L.R. 30/2005 come modificata dalla L.R. 1 agosto 2016, n. 47;

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e del Segretario verbalizzante. Nell'ambito degli istituti di partecipazione, gli interessati possono presentare osservazioni e/o memorie ovvero chiedere di essere ascoltati, anche tramite esperti di propria fiducia, su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta a solo scopo consultivo e senza diritto di voto. Nel merito decide il Presidente, che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

6. Le deliberazioni sono adottate con voto palese dopo che i commissari hanno provveduto all'istruttoria della pratica ed all'esame collegiale della stessa. Non potranno partecipare alle decisioni della Commissione i dipendenti della Città Metropolitana, del Comune di Firenze e della Regione per le pratiche provenienti dai rispettivi enti.

7 La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo; analogamente procede in caso di richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo.

Il termine di novanta giorni è abbreviato a trenta giorni nel caso di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

8. Le determinazioni sono inviate al soggetto richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

9. La documentazione da allegare obbligatoriamente alla richiesta è stabilita con atto separato dal dirigente della Città Metropolitana di Firenze cui è assegnata la competenza sulle funzioni della Commissione Espropri, ed è pubblicata sul sito web dell'Ente.

10. Qualora la richiesta presentata non contenga – del tutto o in parte - la suddetta documentazione il Segretario procede a richiederne l'integrazione al richiedente, anche prima che la pratica sia sottoposta all'esame della Commissione. Analogamente la Commissione può chiedere al soggetto istante le integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari. Sia la richiesta di integrazione del Segretario

che quella disposta dalla Commissione interrompono i termini per l'adozione della determinazione, a cui la Commissione provvede entro 45 giorni (abbreviati a 15 giorni nel caso di domanda ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

11. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi, nonché eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore, ed a trasmetterli alla Regione Toscana per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

### **Articolo 3**

#### **Obbligo di astensione**

1 Ogni membro della Commissione ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione può richiedere al Presidente della stessa l'autorizzazione ad astenersi.

2. Il membro della Commissione che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma del precedente comma, ne dà subito notizia al Presidente della Commissione e dichiara o chiede di astenersi.

3. In caso di mancata astensione nelle fattispecie in cui ne è fatto obbligo, la votazione è da ritenersi invalida se il voto del componente della Commissione è stato determinante per l'approvazione della determinazione. Il Presidente disporrà quindi la rinnovazione del procedimento.

4. Di tutte le dichiarazioni, richieste e provvedimenti riguardanti l'astensione di un membro della Commissione, è dato conto nel processo verbale della relativa seduta.

### **Articolo 4**

#### **Segretario e ufficio di segreteria della Commissione**

1. La Città Metropolitana provvede a dotare la Commissione di un Segretario e di un ufficio di segreteria, assegnando ad essa il personale necessario, da individuarsi rispettivamente nell'ambito dei funzionari in servizio presso l'amministrazione stessa appartenenti almeno alla categoria D e nell'ambito dei dipendenti dell'amministrazione stessa in attività di servizio ed appartenenti a categoria non inferiore alla B.

2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti fra la Commissione e i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione, effettuando le comunicazioni, avvisi, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della Commissione;

c) predispone e raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti della commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;

d) cura la raccolta e archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla commissione;

e) cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della commissione.

3. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione, sottoscritto dal Presidente, è inserito all'ordine

del giorno e approvato dalla Commissione nella seduta immediatamente successiva.

4. Presso l'ufficio di segreteria sono istituiti il registro delle pratiche ed il registro delle deliberazioni. Tutte le istanze che pervengono all'ufficio vengono registrate con il sistema di protocollo generale dell'Ente. Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della Commissione vengono registrate sul registro delle deliberazioni dalla segreteria.

## **Articolo 5**

### **Trattamento economico**

1. Ai componenti della Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un compenso di € 50,00 a seduta. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalla Città Metropolitana di Firenze. Ai componenti designati dalla Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Agenzia delle Entrate di Firenze ed al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spesa in quanto il loro incarico presso la Commissione è svolto nell'esercizio delle funzioni che gli stessi svolgono presso l'ente di appartenenza.

2. Per ogni richiesta di valutazione è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente di un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria. Il contributo è dovuto nella misura di € 50,00 se la singola pratica inviata alla commissione comprende una sola ditta espropriata. Qualora invece la pratica comprenda un numero di ditte espropriate superiore all'unità, il contributo è dovuto nella misura di € 40,00 per la prima ditta intestataria e di € 20,00 per ciascuna delle ditte ulteriori. Il contributo è vincolato a sostenere gli oneri di svolgimento dell'attività della Commissione. L'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla richiesta di determinazione di cui al precedente art.2.

3. Le spese di funzionamento della Commissione sono assicurate tramite gli appositi stanziamenti di bilancio della Regione Toscana ed i contributi di cui al precedente comma 2.

## **Articolo 6**

### **Forme di pubblicità**

1. I provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana, all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Firenze.

2. Le tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana, all'Albo Pretorio e sul sito informatico della Città Metropolitana.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e alla L.R.T. n. 30 del 18 febbraio 2005, e loro successive modifiche e integrazioni.